

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

e-mail: poliziale@comune.malnate.va.it

PEC: comune.malnate@legalmail.it

Tel.: 0332.275252



CITTÁ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

N.B. La presente istanza, completa di tutti i documenti richiesti, deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'evento (30 giorni se interessa strade di competenza di altri Enti) L'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 3 giorni per l'inoltro alla Questura di Varese ai sensi dell'art. 123 Reg. TULPS e agli Enti preposti a seguito della chiusura/limitazione della circolazione.

La competizione interesserà le seguenti strade:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CHIEDE ALTRESI'

- l'occupazione di suolo pubblico in via
(allegare richiesta OSP)
- l'emissione di provvedimenti viabilistici:
- la messa a disposizione di infrastrutture come segue:
- l'ausilio di personale della polizia locale per i seguenti motivi:
- l'ausilio di volontari per i seguenti motivi:

A TAL PROPOSITO DICHIARA

- che l'evento è patrocinato / non è patrocinato dal Comune di Malnate
- che è stata attivata procedura sul portale GAMES in data.....
- che l'assistenza sanitaria sarà garantita da

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

e-mail: polizialocale@comune.malnate.va.it

PEC: comune.malnate@legalmail.it

Tel.: 0332.275252



CITTÁ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

- che la manifestazione sarà organizzata sotto la propria responsabilità (art.76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) e che, al fine di poter garantire la Sicurezza dei partecipanti sono state adottate le seguenti misure:

.....
.....
.....

- di essere consapevole di quanto dall'art. 9 c. 6 del C.d.S. e che a tal proposito è stata stipulata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi e tutela dei partecipanti in data presso la comagnia assicurativa.....

e che si allega in copia;

che è stato richiesto Nulla Osta al passaggio ad altri Enti come segue (da allegare):.....
.....
.....

- che i dati che sono stati forniti nella presente richiesta corrispondono al vero e che in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti il /la richiedente sarà perseguibile a norma di legge, e che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti a seguito del rilascio del provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. medesimo.

Alla presente istanza si allega:

- a) copia del documento d'identità del sottoscrittore;
- b) programma della manifestazione con tabella di marcia e rappresentazione grafica del percorso;
- c) relazione sulla sicurezza / elenco delle misure di sicurezza adottate;
- d) eventuali N.O. altri Enti come segue

.....

e) copia polizza assicurativa ai sensi art. 9 c. 6 C.d.S.;

.....

Malnate, li

Il richiedente.....

Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Malnate.



RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa per il rilascio del contrassegno di cui all'oggetto.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Malnate, li

II/LA DICHIARANTE (Cognome-Nome):.....

Firma per presa visione.....



Estratto art. 9 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di piu' regioni, l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. (omissis) - 4. (omissis) - 4-bis. (omissis) - 5. (omissis)

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione e' altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilita' dell'organizzazionee degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche' le relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento piano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)), se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma ((da € 866 a € 3.464)), se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)), se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma ((da € 173 a € 694)), se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.